



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0006077 - 15/06/2010 - USCITA  
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/me

Roma, 14 GIU 2010

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di PERUGIA**  
**Via G. B. Pontani3/B**  
**06128 Perugia (PG)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 145/2010 – diritto di accesso collegio dei revisori*

Facendo seguito al quesito posto in data 11 maggio 2010, con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità per il Collegio dei Revisori dell'Ordine di ottenere copia dei verbali del Consiglio dell'Ordine, si osserva quanto segue.

L'art. 22, comma 1 della L. 7 agosto 1990, n. 241 definisce il diritto di accesso quale "*diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi*"; lo stesso comma, lett. b) definisce l'ambito soggettivo di applicazione del diritto, riconoscendolo ai soggetti che "*abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso*"; il comma 2, fissa, poi, i principi cardine intorno ai quali ruota tutta la materia, confermando espressamente che "*l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa (...) ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione*".

Per questo motivo l'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 fissa il principio generale dell'accessibilità di tutti i documenti amministrativi, fatta eccezione per le esclusioni fissate dalla legge, dai regolamenti governativi o adottati dalla singola amministrazione. Per tale motivo, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 23 della stessa legge - tra cui si intendono ricompresi gli ordini professionali - sono tenute ad adottare un apposito regolamento. Tale provvedimento oltre a disciplinare le modalità di esercizio del diritto, individua le categorie di documenti sottratti all'accesso e i casi di differimento (art. 24, L. 241/90, art. 1, comma 2, D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184).

Nel caso in esame, si deve anzitutto osservare che la richiesta di accesso alla documentazione del Consiglio dell'Ordine è presentata da soggetti particolarmente qualificati. In particolare, il requisito

dell'interesse concreto e meritevole di tutela richiesto dalla L. 241/90 è in sé e non richiede particolari motivazioni, in quanto direttamente riconducibile alla posizione giuridica soggettiva del revisore, delineata all'art. 24 del D.Lgs. n. 139/2005 e all'art. 79 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.

In sostanza il revisore, in quanto soggetto deputato a vigilare *"sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'ordine"* nonché a controllare *"la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci"* si trova nella situazione giuridicamente legittimante l'accesso diretto, senza particolari formalità, alla documentazione del Consiglio. Il citato Regolamento 97/2003 sull'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici, attribuisce espressamente ad ogni singolo revisore il potere di procedere *"in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo; all'uopo (i revisori) hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili, anche interni"*.

In merito poi, ai termini della richiesta ed all'estensione del diritto – ferma restando la necessità che venga adottato l'apposito regolamento - l'Ordine dovrà provvedere comunicando agli interessati le modalità ed i tempi stabiliti per l'esercizio dell'accesso. Giova inoltre ricordare che anche in assenza di regolamento devono sempre trovare applicazione le norme ed i principi posti dalla legge e dalla giurisprudenza.

Pertanto, tenuti in considerazione i principi generali in materia di accesso e privacy, che sempre devono essere tenuti in considerazione ai fini dell'apprezzamento del caso concreto si suggerisce di verificare preliminarmente che la richiesta sia corrispondente e direttamente correlata alla funzione ed ai compiti attribuiti dalla legge ai revisori e mai preordinata ad un controllo generalizzato degli atti del Consiglio, a fini ispettivi o di indagine. Proprio a tal fine, l'Ordine avrà cura di richiedere *"istanze formulate nel dettaglio, con l'indicazione degli estremi degli atti o degli elementi che ne consentano l'identificazione"* per evitare che si abusino del diritto all'informazione o che *"si aggravino, con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente"* (Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 28 settembre 2007 numero 5020).

Il diritto di accesso è esercitato con le modalità indicate all'art. 7 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
Francesca Maione

